

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali

Allegato alla Determinazione N.

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI A FAVORE DEI PESCATORI SUBACQUEI PROFESSIONALI

Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, art. 22. “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, art. 11. “Disposizioni in materia di pesca”.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/9 del 28 gennaio 2021 “Regime quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Istituzione di un aiuto per il sostegno ai pescatori subacquei professionali, autorizzati ai sensi del decreto n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009, per fare fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19”.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/24 del 12 marzo 2021 “Regime quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Istituzione di un aiuto per il sostegno ai pescatori subacquei professionali, autorizzati ai sensi del decreto n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009, per fare fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19. Approvazione definitiva”.

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali

Allegato alla Determinazione N.

Indice generale

1. Oggetto del bando	3
2. Dotazione finanziaria	3
3. Soggetto responsabile dell'attuazione	3
4. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità	4
5. Settori di attività ammissibili e priorità territoriali o programmatiche	5
6. Forma e intensità dell'aiuto	5
7. Cumulo	6
8. Criteri di Valutazione	6
9. Modalità e termini di presentazione delle domande di sostegno	6
9.1 Registrazione utente	6
9.2 Compilazione della domanda	7
9.3 Non ricevibilità delle domande	8
10. Impegni ed obblighi del beneficiario	8
11. Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno	9
12. Modalità di pagamento	10
13. Clausola Deggendorf	10
14. Rinuncia	11
15. Ricorsi	11
16. Disposizioni finali	11
17. Pubblicità del bando	11
18. Informazioni e chiarimenti	11
19. Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679	12
20. Ulteriori disposizioni	14
21. Principali riferimenti normativi	15

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali

Allegato alla Determinazione N.

1. Oggetto del bando

Il presente bando disciplina le modalità per la presentazione delle richieste di sostegno e le modalità di gestione dell'intervento relativo alla misura di aiuto, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 3/9 del 28 gennaio 2021, ratificata dalla delibera di Giunta n. 9/24 del 12 marzo 2021, che si inserisce all'interno del regime quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, notificato dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri col numero SA.57021 e approvato con Decisione CE del 21 maggio 2020 C(2020) 3482 final, adottato ai sensi della Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (cosiddetto Temporary Framework).

La misura prevede aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette (art. 54 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020) al fine di fornire sostegno ai pescatori subacquei professionali che esercitano l'attività nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna, autorizzati ai sensi del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009 e che rispettano le condizioni di ammissibilità di cui al punto 5, per far fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19.

2. Dotazione finanziaria

L'importo totale del presente aiuto è di € 300.000,00 (euro trecentomila/00).

Le risorse per il finanziamento del regime di aiuto di cui al presente avviso sono quelle del Fondo di solidarietà regionale della pesca di cui all'art.11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4 (capitolo SC06.1372).

Sono inoltre destinate alle finalità dell'aiuto, di cui all'oggetto, le risorse regionali residue assegnate per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale n. 3/2006 sulla pesca.

3. Soggetto responsabile dell'attuazione

L'Agenzia Regionale Laore Sardegna è responsabile dell'attuazione dell'intervento ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 - Art.15 lett. i) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/9 del 28 gennaio 2021 "Regime quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Istituzione di un aiuto per il sostegno ai pescatori subacquei professionali, autorizzati ai sensi del decreto n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009, per fare fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19".

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali

Allegato alla Determinazione N.

4. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

Possono accedere all'aiuto i pescatori che esercitano l'attività di pesca subacquea professionale nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna, con autorizzazione in corso di validità nel periodo marzo – dicembre 2020 ai sensi del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009 e che rispettano le seguenti condizioni di ammissibilità:

- avere sede operativa attiva nel territorio della Regione Sardegna;
- essere iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- essere in possesso di posizione contributiva presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o rientrare nei casi di esonero all'iscrizione al citato istituto o in possesso di iscrizione presso altro Ente previdenziale
- essere in regola con le prescrizioni contenute all'art. 4 (idoneità fisica) e all'art. 10 (statistiche del pescato) del Decreto n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009 per l'annualità 2020;
- non aver ricevuto altri aiuti adottati ai sensi della Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (Temporary Framework) e ss.mm.ii. per un importo superiore al limite previsto¹;
- rispettare le norme della politica comune della pesca (PCP);
- rispettare le previsioni del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009;
- non aver commesso una o più infrazioni o uno o più reati di cui all'articolo 10 regolamento (UE) n. 508/2014, paragrafo 1, di detto regolamento o una frode di cui all'articolo 10, paragrafo 3, dello stesso;
- ai sensi dell'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/42 del 19 febbraio 2019, non sono ammissibili soggetti, persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, nei confronti dei quali l'Amministrazione regionale abbia maturato a qualsiasi titolo crediti dichiarati inesigibili negli ultimi dieci anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. L'esclusione si applica anche con riferimento ai relativi rappresentanti legali, amministratori e garanti, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori. L'accesso ai suddetti benefici è ammesso esclusivamente previa integrale

¹ Si intende qualsiasi ulteriore aiuto concesso dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", successive modifiche e integrazioni.

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali

Allegato alla Determinazione N.

soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione dell'atto di concessione del beneficio medesimo;

- non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali;
- nei confronti dell'impresa non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
- il rappresentante legale e/o procuratore del soggetto proponente non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale del Legale Rappresentante;
- non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 D.lgs. n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- il richiedente non è stato destinatario di una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita.

La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata dall'Agenzia Laore sulla base delle autodichiarazioni, ai sensi della D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., presentate al momento della richiesta di sostegno.

5. Settori di attività ammissibili e priorità territoriali o programmatiche

Settore interessato dal presente aiuto è quello della pesca subacquea professionale esercitata nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna ai sensi del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009.

La misura si applica all'intero territorio regionale.

6. Forma e intensità dell'aiuto

L'aiuto è concesso in forma di sovvenzione diretta ai titolari di autorizzazione di pesca subacquea professionale, rilasciata ai sensi del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009.

Nel caso in cui i titolari di autorizzazione di pesca subacquea professionale siano soci lavoratori di cooperative, l'aiuto è riconosciuto all'impresa cooperativa con cui i soci mantengono il rapporto di lavoro. Il rappresentante legale/procuratore dell'impresa dovrà presentare la domanda includendo le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (**allegati A e B**) dei soci lavoratori potenziali beneficiari.

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali

Allegato alla Determinazione N.

L'aiuto è concesso secondo quanto di seguito stabilito:

1. ai titolari di autorizzazione alla pesca professionale subacquea dalla riva è concesso un aiuto forfettario pari a € 1.000;
2. ai titolari di autorizzazione alla pesca professionale subacquea mediante imbarcazione d'appoggio più la persona preposta all'ausilio e al soccorso è concesso un aiuto forfettario pari a € 2.000;
3. qualora sulla medesima unità di appoggio siano presenti due pescatori subacquei autorizzati più la persona preposta all'ausilio e al soccorso, l'aiuto è incrementato fino ad un massimo € 3.000:
 - a. nel caso i due pescatori subacquei autorizzati siano soci lavoratori di cooperativa, il legale rappresentante/procuratore dell'impresa dovrà presentare la domanda di aiuto con le dichiarazioni sostitutive per ciascun socio lavoratore. Le generalità dell'ausiliario verranno indicate da uno solo degli aventi diritto. L'importo forfettario complessivo è pari a di € 3.000.
 - b. nel caso i due pescatori subacquei autorizzati siano titolari ciascuno di ditta individuale, gli stessi possono presentare singolarmente la domanda. Le generalità dell'ausiliario verranno indicate da uno solo degli aventi diritto che riceverà un aiuto forfettario di € 2.000, mentre al secondo avente diritto sarà concesso un aiuto forfettario di € 1.000.

7. Cumulo

L'aiuto non può essere concesso oltre il massimale previsto dalla Comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (Temporary Framework) e ss.mm.ii. fino all'importo massimo previsto così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione. Le verifiche sul rispetto del cumulo devono essere effettuate, non sulla singola impresa, ma rispetto al concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche, pertanto il calcolo del cumulo è effettuato rispetto all'unità economica a cui la singola impresa appartiene².

8. Criteri di Valutazione

L'Aiuto è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione via Posta Elettronica Certificata (PEC) della domanda.

² Ad esempio, se si è in presenza di diverse entità legali che fanno tutte parte di uno stesso gruppo, è il gruppo che deve essere considerato "impresa" ai fini del calcolo della soglia massima (es. cooperative che appartengono allo stesso consorzio, il calcolo del cumulo viene fatto nell'ambito del consorzio)

9. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di sostegno potrà essere presentata **esclusivamente** attraverso la procedura esposta nei paragrafi seguenti e che prevede l'utilizzo di una applicazione on-line resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo: <https://aiutipescasub.agenzialaore.it> I fac-simile di domanda allegati al presente bando sono esclusivamente indicativi e **non possono essere assolutamente utilizzati** per la richiesta dell'aiuto. In caso contrario la domanda verrà considerata non ricevibile.

9.1 Registrazione utente

Allo scopo di massimizzare la sicurezza dei dati e prevenire eventuali violazioni la presentazione della domanda deve essere preceduta dalla registrazione sull'applicazione <https://aiutipescasub.agenzialaore.it> La procedura di registrazione è esplicitata anche nella pagina iniziale del portale sopra riportato. Per la presa in carico da parte dell'Agenzia è necessario inserire i dati identificativi, un nominativo, un indirizzo e-mail, un numero di cellulare e la scansione del documento di identità. La registrazione verrà validata con una successiva e-mail di conferma contenente il collegamento necessario per effettuare il primo accesso, in occasione del quale bisognerà scegliere una password. La validazione della registrazione, da parte dell'Agenzia, sarà effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle 15:00 alle 17:30.

E' auspicabile che la registrazione venga effettuata con lauto anticipo, almeno 48 ore, rispetto alla scadenza della presentazione della domanda.

9.2 Compilazione della domanda

L'utente, una volta registrato, potrà accedere all'applicazione utilizzando le proprie credenziali (Username e Password) e potrà compilare la domanda d'aiuto. Le stesse credenziali dovranno essere utilizzate per eventuali accessi successivi.

Il sistema consente la compilazione della domanda per fasi successive ed il salvataggio allo stato di bozza, nel rispetto dei campi di compilazione obbligatoria contrassegnati con un asterisco. Alla conclusione dell'inserimento dei dati, l'utente potrà salvare la domanda allo stato definitivo. Da questo momento non potrà essere più apportata alcuna modifica e sarà possibile scaricare la domanda in formato PDF.

Il sistema assegnerà alla domanda un codice numerico, visibile nel frontespizio.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal beneficiario con firma digitale oppure in forma autografa, allegando copia di un documento d'identità in corso di validità (in formato PDF e altri formati ammessi) e inviata a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it a partire **dal 23 giugno 2021 entro e non oltre le ore 23:59 del 14 luglio 2021.**

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali

Allegato alla Determinazione N.

L'applicazione on-line non consentirà la generazione delle domande prima dell'apertura o dopo la chiusura della finestra temporale di invio della domanda di aiuto.

All'atto delle verifiche di ricevibilità, sarà accertata la corrispondenza tra il documento caricato a sistema e l'analogo documento inviato via PEC. Qualora venga inviata, via PEC, più di una domanda riferita allo stesso beneficiario, l'Agenzia riterrà valida la più recente.

La sola compilazione sull'applicazione <https://aiutipescasub.agenzialaore.it> non sostituisce in alcun modo l'invio della domanda a mezzo PEC.

La domanda risulterà validamente presentata se:

- a) compilata in ogni sua parte e generata in formato PDF unicamente utilizzando l'apposita applicazione on-line resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo: <https://aiutipescasub.agenzialaore.it>;
- b) sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa o dal procuratore, oppure con firma autografa purché corredata da copia di un documento d'identità in corso di validità (in formato PDF);
- c) inviata tramite PEC, all'indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it, **contenente una sola domanda di aiuto per ciascun beneficiario** e con il seguente oggetto **“Aiuto pesca sub Covid-19”**. Può costituire eccezione la compilazione di una domanda di aiuto qualora sulla medesima unità di appoggio siano presenti due pescatori subacquei autorizzati più la persona preposta all'ausilio e al soccorso;
- d) inviata entro le ore 23:59 del 14 luglio 2021;** Farà fede l'orario e la data di arrivo della PEC dell'Agenzia Laore Sardegna.

Rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo l'Agenzia Laore responsabile di qualsivoglia ritardo nell'invio rispetto ai termini fissati dal presente bando.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito della domanda imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE IN MODO DIFFORME A QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE PARAGRAFO.

9.3 Non ricevibilità delle domande

La domanda di aiuto sarà considerata non ricevibile nei seguenti casi:

1. domanda non compilata e generata in formato PDF utilizzando l'apposita applicazione online resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo: <https://aiutipescasub.agenzialaore.it>
2. non pervenuta a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali

Allegato alla Determinazione N.

3. inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) unitamente ad altre domande di aiuto (in tal caso, tutte le domande di aiuto contenute nella PEC saranno considerate non ricevibili);
4. non pervenuta entro il termine previsto dal presente bando;
5. non sottoscritta con firma digitale o autografa;
6. in assenza di copia del documento d'identità (se firmata digitalmente il documento d'identità non deve essere allegato).

Il verificarsi anche di uno solo dei casi sopra richiamati determina la non ricevibilità della domanda di aiuto.

10. Impegni ed obblighi del beneficiario

Il beneficiario del sostegno è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- rispettare le norme della politica comune della pesca (PCP);
- assicurare il proprio supporto per le verifiche che l'Agenzia Laore Sardegna riterrà di effettuare, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento che la stessa riterrà utile acquisire, ai fini dell'eventuale controllo a campione;
- utilizzare esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) indicata per tutte le comunicazioni attinenti il procedimento;
- comunicare tempestivamente a Laore Sardegna - Servizio Sviluppo delle filiere animali all'indirizzo protocollo.agenzia.laore@legalmail.it qualunque variazione riguardante i dati indicati nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Dette variazioni possono essere relative sia ai dati generali sia ai requisiti di ammissibilità delle domande.

11. Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno

L'istruttoria è avviata a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno presso gli uffici dell'Agenzia Laore Sardegna. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione via PEC.

Le domande di aiuto saranno sottoposte ad un primo controllo teso a verificare la ricevibilità ai sensi dell'art. 9.2 del presente bando.

Su tutte le domande ricevibili l'Agenzia Laore Sardegna provvede a verificarne la completezza e a effettuare i controlli in merito al rispetto dei massimali e alle regole del cumulo sugli Aiuti di Stato percepiti dall'impresa.

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali

Allegato alla Determinazione N.

La verifica degli ulteriori requisiti di ammissibilità è effettuata sulla base delle autodichiarazioni presentate al momento della richiesta di sostegno.

Qualora l'istruttoria richieda eventuali integrazioni, verrà assegnato un termine perentorio per la presentazione delle stesse; decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Sarà effettuato un controllo a campione, che dovrà interessare almeno il 5% delle domande ammissibili, nell'ambito del quale i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno esperire accertamenti e ordinare esibizioni documentali. La percentuale dei controlli a campione potrà essere incrementata, ai sensi della normativa vigente, in funzione dell'esito delle verifiche effettuate.

Qualora vengano accertate false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, l'Agenzia procederà all'esclusione dell'istanza di richiesta di sovvenzione, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Secondo quanto stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii. chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La non sussistenza anche di un solo criterio di ammissibilità comporta l'esclusione della domanda dalle successive fasi del procedimento.

L'istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di concessione o diniego dell'aiuto e la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it e nella sezione "Bandi" del sito www.regione.sardegna.it. Tale pubblicazione assolve l'onere di comunicazione ai beneficiari.

La liquidazione dell'aiuto avverrà dopo la verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ove previsto dalla normativa vigente.

12. Modalità di pagamento

L'aiuto è concesso in forma di sovvenzione diretta e sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente riferibile alle coordinate (IBAN) indicate nella domanda. Non sono ammesse altre forme di pagamento.

13. Clausola Deggendorf

Per le imprese c.d. "Deggendorf", atteso il carattere di straordinarietà delle misure per l'emergenza COVID-19, il Regime-quadro del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 non prevede specifici divieti

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali

Allegato alla Determinazione N.

o limitazioni. In particolare l'articolo 53 del citato Decreto Legge prevede che, in via derogatoria e temporanea, possono beneficiare degli aiuti concessi nell'ambito del Temporary Framework, anche le imprese beneficiarie di aiuti non rimborsati ovvero non depositati in un conto bloccato e ancora obbligati al recupero in esecuzione di una Decisione CE di recupero di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589, fermo restando l'adempimento dell'obbligo di recupero.

14. Rinuncia

Qualora il beneficiario intenda rinunciare all'aiuto richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia Laore Sardegna – Servizio Sviluppo delle Filiere Animali al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

15. Ricorsi

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni consecutivi alla pubblicazione del provvedimento.

I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

16. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

17. Pubblicità del bando

Il presente bando è pubblicato nella sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it e nella sezione "Bandi" del sito www.regione.sardegna.it

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali

Allegato alla Determinazione N.

18. Informazioni e chiarimenti

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica aiutipescasub@agenzialaore.it oppure telefonicamente al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Dott.ssa Iolanda Viale tel 079 2558214.

19. Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, si comunica che i dati personali forniti sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia Laore Sardegna.

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679).

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna - via Caprera, n. 8 09123 Cagliari - C.F. 03122560927 e-mail: laoresardegna@agenzialaore.it, PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679).

Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it, e-mail: rpd@regione.sardegna.it, tel. 070 606 5735.

Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679).

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali, può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento all'indirizzo sopra indicato. Il contatto del Delegato al trattamento cui indirizzare qualsiasi richiesta circa il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia Laore Sardegna è: e-mail laoresardegna@agenzialaore.it, PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Finalità del trattamento.

I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell'Agenzia Laore Sardegna e sono trattati per la concessione e l'erogazione degli aiuti per il sostegno ai pescatori subacquei professionali, autorizzati ai sensi del decreto n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009, per fare fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali

Allegato alla Determinazione N.

Modalità di trattamento e conservazione.

Il trattamento dei dati viene svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza alcuni dati personali saranno resi pubblici.

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it e nella sezione "Bandi" del sito www.regione.sardegna.it. Tali dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato.

Natura del conferimento dei dati personali trattati.

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti obbligatoriamente poiché sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni.

Ambiti particolari di trattamento.

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio dell'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni attinenti le finalità del trattamento.

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali

Allegato alla Determinazione N.

Trasferimento dei dati personali.

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato.

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche al trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali -Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

L'interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento ai contatti sopra riportati.

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali

Allegato alla Determinazione N.

20. Ulteriori disposizioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare il presente avviso senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

21. Principali riferimenti normativi

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- D.L. 19 maggio 2019, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (Temporary Framework) e successive modifiche e integrazioni;
- Nota DPE-0005531-P-18 giugno 2020 avente ad oggetto "Aiuti di Stato Misure Covid-19 Regime - quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 19 maggio 2020 n. 34. Chiarimenti e indicazioni operative";
- Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 - Disposizioni in materia di pesca;
- Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, art. 22. Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/9 del 28 gennaio 2021 "Regime quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Istituzione di un aiuto per il sostegno ai pescatori subacquei professionali, autorizzati ai sensi del decreto n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009, per fare fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/24 del 12 marzo 2021 "Regime quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Istituzione di un aiuto per il sostegno ai pescatori subacquei professionali, autorizzati ai sensi del decreto n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009, per fare fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19. Approvazione definitiva".